



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

TAR Veneto Sez. II n.235 del 17 febbraio 2021

Rifiuti. Miscelazione e caratterizzazione

In tema di miscelazione di rifiuti, la caratterizzazione comprende le attività di classificazione del rifiuto (ovvero l'identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell'attribuzione del codice dell'elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE. Rientra, inoltre, nella responsabilità del produttore l'identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc...). Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all'individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l'origine e la composizione, il che potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico ed omogeneo.

Pubblicato il 17/02/2021

N. 00235/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00566/2018 REG.RIC.

N. 01265/2018 REG.RIC.

N. 00146/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 566 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Vidori Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;

contro

Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Venezia, Cannaregio 23;

nei confronti

Arpav – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Arpav – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Dipartimento Provinciale di Treviso, Provincia di Treviso non costituiti in giudizio;

Comune di Vidor, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso Studio Legale Michielan, in Mogliano Veneto (TV), Via G. Matteotti n. 20/1;

sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2018, proposto da

Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;

contro

Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Venezia, Cannaregio 23;

nei confronti

Arpav – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Arpav – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto –

Dipartimento Provinciale di Venezia, Citta' Metropolitana di Venezia, Comune di Noale non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2019, proposto da

Waste Treatment Solution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Anselmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Anselmo in Ferrara, viale Cavour n. 51;

contro

Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Venezia, Cannaregio 23;

nei confronti

A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, in Pers. Legale Rappr. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 566 del 2018:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti" pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l'"Allegato A" alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante "Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti";

- per quanto occorrer possa, della nota della Regione Veneto del 11.04.2018 prot. 136043 avente ad oggetto "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Art. 17 della DCR n. 30 del 29.04.2015 – Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti – Notifica DGR n. 119 del 07 febbraio 2018, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e contestuale indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis";

- per quanto occorrer possa, della circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016, avente ad oggetto "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 – Appendice 2 – Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi"

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/2/2019 :

- del Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 100 del 13.11.2018, notificato alla ricorrente in data 22.11.2018, avente ad oggetto "Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 46 del 28.07.2010 e ss.mm.ii. Ditta VIDORI Servizi Ambientali S.p.A. Installazione di gestione di rifiuti

pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in via Tittoni 14, Vidori (TV). Modifica dell'AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018”; nonché, per quanto occorrer possa ed in parte qua, del Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 120 del 31.12.2018 avente ad oggetto “Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018”.

nonché, nuovamente, per quanto occorrer possa:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 7.2.2018 avente ad oggetto “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti” pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l’“Allegato A” alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante “Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti”..

quanto al ricorso n. 1265 del 2018:

per l'annullamento

- del Decreto del Direttore ad interim di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 50 del 20.07.2018, notificato in data 24.7.2018, avente ad oggetto “Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. Installazione di Via Mestrina, 46X, Noale (VE). Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii. per l'introduzione di operazioni di miscelazione, anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006” [doc. 1]

- per quanto occorrer possa, per l'annullamento in parte qua (per quanto di interesse per la ricorrente) ovvero, in subordine, in toto:

- della nota della Regione Veneto prot. 136254 del 11.4.2018 avente ad oggetto “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Art. 17 della DCR n. 30 del 29.04.2015. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti. Notifica DGR n. 119 del 07 febbraio 2018, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e contestuale indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis” [doc. 2];

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti” pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l’“Allegato A” alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante “Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti” [doc. 3];

- della circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016, avente ad oggetto “Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 – Appendice 2 – Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi” [doc. 4];

- di ogni altro atto connesso, o presupposto, anche non conosciuto dalla ricorrente..

quanto al ricorso n. 146 del 2019:

- del decreto Regione Veneto – Giunta Regionale – Direttore Di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 101 del 13/11/2018, avente ad oggetto “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 59 del 30.01.2010 e ss.mm.ii. – Adeguamento delle operazioni di miscelazione di rifiuti agli indirizzi tecnici di cui alla DGRV n. 119/2018. Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. con sede legale Amendola 12 – Poggio Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell’Artigianato n. 15 – 35026 Conselve (PD)”, notificato a mezzo PEC con nota di trasmissione prot. n. 474731 class. C.101 del 22/11/2018;

- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto “Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti” pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l’Allegato A alla medesima DGR n. 119 del 07.02.2018 recante “INDIRIZZI TECNICI IN MATERIA DI MISCELAZIONE E GESTIONE RIFIUTI”;

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vidor e della Regione del Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso n. 566/2018 la società Vidori Servizi Ambientali s.p.a. ha impugnato la D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018, con la quale, in attuazione dell’articolo 17 della D.C.R.V. n. 30 del 29 aprile 2015 (Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali), la Giunta regionale ha adottato gli “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti”, dando avvio, con la notifica della delibera alle imprese autorizzate allo svolgimento della suddetta attività, al riesame, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 152/06, delle autorizzazioni ambientali, limitatamente alle operazioni di miscelazione in deroga.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la medesima ricorrente ha impugnato anche il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 100 del 13.11.2018, notificato in data 22.11.2018, con il quale, concludendo il procedimento, è stata modificata l’AIA in conformità con gli indirizzi tecnici approvati, nonché il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 120 del 31.12.2018, con cui sono stati prorogati i termini per l’adeguamento alle nuove condizioni.

Con il ricorso n. 1265/2018 la società COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ha impugnato il D.D.R. n. 50 del 20 luglio 2018 di integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'introduzione di operazioni di miscelazione anche in deroga ai sensi del comma 1 dell'art. 187 D.Lgs. 152/06, la nota della Regione Veneto prot. 136254 del 11.4.2018 di comunicazione di avvio del procedimento di integrazione dell'AIA, la D.G.R. n. 119 del 7 febbraio 2018 avente ad oggetto "indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti", la Circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016 avente ad oggetto "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla D.C.R. n. 30 del 29.04.2015 – Appendice 2 – Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti – Aspetti interpretativi."

Con il ricorso n. 146/2019 WASTE TREATMENT SOLUTION s.r.l. ha impugnato il D.D.R. n. 101 del 13/11/2018 di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle operazioni di miscelazione di rifiuti agli indirizzi tecnici di cui alla D.G.R. n. 119/2018, limitatamente ai punti f) e g) e la D.G.R. n. 119/2018 del 7 febbraio 2018 avente ad oggetto "indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti", limitatamente ai paragrafi 4.3 punto 6) e 4.3 punto 7). Ha anche proposto domanda di condanna della Regione al risarcimento del danno subito per effetto delle determinazioni illegittimamente assunte.

Le società ricorrenti svolgono attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e sono autorizzate allo svolgimento di attività di miscelazione anche in deroga, ricevendo anche piccole quantità di rifiuti di varie tipologie per avviarle allo smaltimento presso impianti nazionali ed esteri.

Lamentano che, con la delibera ed i decreti impugnati, la Regione Veneto avrebbe disciplinato l'attività di miscelazione in deroga, introducendo prescrizioni particolarmente gravose - non previste dalla legge o dalle BAT e non necessarie a garantire una gestione ambientalmente corretta dei rifiuti - che rischiano di compromettere la capacità operativa delle imprese.

La società Cosmo contesta, altresì, la decisione della Regione di assoggettare ad autorizzazione espressa anche le miscelazioni non in deroga.

Chiedono, pertanto, l'annullamento dei suddetti atti.

La Regione Veneto si è costituita in tutti i giudizi chiedendo la reiezione dei ricorsi proposti. Nel giudizio n. 566/2018 si è costituito anche il Comune di Vidor, mentre nel ricorso n. 1265/2018 si è costituito il Comune di Noale.

La domanda di sospensione cautelare presentata in seno ai ricorsi è stata accolta.

Con memoria difensiva del 13 gennaio 2020 la ricorrente COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ha rinunciato alla domanda subordinata di annullamento totale del decreto n. 50/2018 formulata nel ricorso n. 1265/2018.

Con atto depositato il 19 settembre 2020, ha dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso (contenuti alle pagine da 32 a 39) concernenti le prescrizioni in materia di miscelazione non in deroga del decreto n. 50/2018.

All'udienza del 22.10.2020 le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1) In via preliminare, è fondata l'eccezione sollevata dalla difesa regionale in ordine al difetto di legittimazione attiva di WWF Savona che, per sua esplicita ammissione, costituisce una "articolazione locale dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - WWF Italia ONG ONLUS".

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la rappresentanza degli interessi diffusi in materia ambientale è appannaggio delle associazioni riconosciute ex artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986 e non delle loro articolazioni territoriali le quali, pertanto, non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione, neppure per l'impugnazione di provvedimenti aventi efficacia territoriale limitata (C.G.A., 22 novembre 2011, n. 897; T.A.R. Umbria, sez. I, 28 agosto 2012, n. 334; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 19 ottobre 2011, n. 2481; T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1912).

Ha precisato il Consiglio di Stato, altresì, che il citato articolo 18 riconosce la speciale legittimazione unicamente alle associazioni di tutela ambientale iscritte nell'apposito albo del Ministero dell'ambiente a livello nazionale, sicché particolari previsioni statutarie non sarebbero comunque idonee a conferire alle articolazioni territoriali una legittimazione non prevista dalla legge (Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2012, n. 3137; id., sez. VI, 9 marzo 2010, nr. 1403).

Nel caso in esame, WWF Savona non ha dimostrato di aver proposto il ricorso sulla base di un mandato conferito dall'omonima Associazione nazionale né di costituire un soggetto giuridicamente autonomo.

In applicazione dei principi sopra enunciati, pertanto, tale articolazione territoriale deve ritenersi priva di legittimazione attiva ed estromessa dal giudizio.

2) La copiosa documentazione prodotta agli atti del giudizio e gli approfondimenti operati negli scritti difensivi consentono di definire il giudizio nel merito, senza necessità di dare ingresso agli incombenti istruttori sollecitati dai ricorrenti che, in parte, mirano ad acquisire ulteriori elementi a suffragio di censure infondate in radice e, per il resto, evidenziano finalità sostanzialmente esplorative.

3) Le censure sollevate con il ricorso introduttivo avverso il provvedimento conclusivo della procedura di screening ambientale derivano da un fraintendimento circa la natura del progettato intervento.

Rileva la parte ricorrente che "lo stabilimento produttivo sito presso la Cava Isola svolge una duplice attività produttiva: da una parte, attività (di) estrazione e lavorazione di materiale minerario ai fini di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi; dall'altra, attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi sempre ai medesimi fini di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi".

Sulla base di tale premessa, essa sostiene che, "allo stesso modo, anche il progetto di ampliamento ed estensione dell'impianto in parola si riferisce ad entrambe le predette attività di estrazione e recupero finalizzate alla produzione".

Il progetto, pertanto, andrebbe ascritto all'ipotesi di cui al n. 1 dell'allegato II alla parte II del d.lgs. n. 152/2006, contenente l'elenco degli interventi che comportano l'obbligatorio espletamento della VIA di competenza statale: "Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto".

In alternativa, esso dovrebbe essere ricondotto all'ipotesi di cui al n. 7-quinquies dello stesso allegato: "Attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali: minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti; grafite, combustibili solidi, rocce asphaltiche e bituminose; sostanze radioattive".

Il mancato assoggettamento alla procedura obbligatoria di VIA comporterebbe, altresì, la violazione del principio di precauzione in materia ambientale.

I ricorrenti ipotizzano, in definitiva, che l'attività estrattiva e quella industriale si inscrivano nell'ambito di un ciclo produttivo unico che comporta la coltivazione di particolari sostanze minerali e il loro successivo utilizzo per la produzione di conglomerato bituminoso ("l'impianto contestato è appunto funzionale alla coltivazione di minerale bituminoso").

L'attività estrattiva realizzata nella cava "Isola" consentirebbe, più precisamente, di ricavare scisti bituminosi che, tramite processo di liquefazione realizzato nell'impianto ubicato nel piazzale della cava, vengono utilizzati per produrre asfalto.

Come anticipato, tale prospettazione è frutto di un evidente travisamento, poiché la documentazione in atti dimostra che il progetto non riguarda l'attività estrattiva svolta presso una cava di calcare dalla quale, peraltro, vengono estratti inerti, non certo rocce asphaltiche o scisti bituminosi la cui presenza non è stata riscontrata nella zona.

L'avversato progetto riguarda unicamente la modifica dell'impianto industriale che, pur ubicato in una porzione del piazzale della cava, non è funzionale all'attività estrattiva con cui si interseca marginalmente per l'utilizzo di pietrisco calcareo nel ciclo produttivo.

Tale impianto produce nuovo asfalto utilizzando fresato d'asfalto da riciclare, bitume acquistato da produttori esterni e materiale inerte, sicché ricorre nella fattispecie l'ipotesi di cui all'allegato IV, n. 7, lett. z.b), al d.lgs. n. 152/2006 ("impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152").

Il progetto, pertanto, è stato correttamente sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA prevista dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

4) Deriva dai rilievi svolti al punto precedente la diagnosi di radicale infondatezza anche delle censure dedotte in via graduata con il secondo e il terzo motivo del ricorso principale.

Come già precisato, infatti, il progetto concerne un impianto di produzione di conglomerati bituminosi che, pur ubicato nel piazzale di una cava, non interferisce con l'attività estrattiva e tantomeno sfrutta ipotetici giacimenti di idrocarburi.

Non essendo interessate “attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443” né “cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari”, il progetto in questione non è ascrivibile alle ipotesi di cui alle lettere s) e u) dell'allegato III al d.lgs. n. 152/2006, ricorrendo le quali sarebbe obbligatorio l'esperimento della VIA di competenza regionale.

Ne può ritenersi sussistente il vizio di difetto di istruttoria denunciato con il terzo motivo, atteso che l'attività estrattiva svolta presso la cava è estranea al progetto sottoposto alla procedura di screening ambientale e tutti i vincoli gravanti sull'area di intervento sono stati adeguatamente presi in considerazione dall'Amministrazione precedente la quale, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha motivatamente escluso l'esistenza di impatti negativi sull'ambiente.

5) Infine, con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia il vizio di difetto di motivazione in relazione alle osservazioni presentate nell'ambito del procedimento.

Neppure questa doglianza può essere condivisa.

Tra gli odierni ricorrenti, soltanto il signor Giuliano Ratti aveva formulato osservazioni partecipative, rilevando pretese carenze progettuali, la mancata valutazione di tutti gli aspetti coinvolti e l'impatto significativo del progetto sull'ambiente.

La relazione istruttoria allegata al provvedimento impugnato rende conto di tale contributo e, pur non procedendo all'analitica confutazione dei singoli rilievi ivi formulati, espone diffusamente le ragioni sottese al diverso avviso dell'Amministrazione, affermando conclusivamente che, “con riferimento a tutte le valutazioni sopra espone, e con specifico riferimento alle tabelle 3, 4 e 5, si dà riscontro alle osservazioni pervenute e sono, pertanto, superate le preoccupazioni rappresentate”.

L'Amministrazione ha adeguatamente esternato, perciò, i motivi del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal privato.

6) Per tali ragioni, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.

7) Le doglianze formulate con il primo ricorso per motivi aggiunti avverso l'autorizzazione unica ambientale non sono di agevole intelligibilità.

Premesso che questo tipo di autorizzazione non è necessaria per i progetti sottoposti a preventiva procedura di VIA, parte ricorrente sostiene che l'Amministrazione avrebbe artificiosamente “frammentato” la procedura relativa al progetto di Icosè S.p.a., laddove ha escluso la necessità della procedura di VIA sulla base dei dati emergenti dall'autorizzazione unica ambientale rilasciata nel 2014 che, ovviamente,

non potevano tener conto dell'incremento produttivo garantito dal rinnovamento dell'impianto.

In altre parole: qualora non vi sia alcun incremento della produzione, non sarebbe necessario il rilascio di una nuova autorizzazione unica ambientale; in caso contrario, sarebbe stata necessaria una procedura di VIA per valutare l'impatto del progetto.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

In primo luogo, il vizio denunciato dai ricorrenti potrebbe inficiare, in ipotesi, il provvedimento regionale di esenzione dalla VIA gravato con il ricorso principale, non l'autorizzazione unica ambientale impugnata con motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità della censura.

In ogni caso, una volta stabilito che il progetto non era assoggettato a procedura di VIA, è sorta l'esigenza di una nuova autorizzazione per la modificazione dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso.

La necessità dell'autorizzazione unica ambientale, quindi, è diretta conseguenza dell'esito negativo del procedimento di screening ambientale, sicché nessun espediente di "frammentazione procedurale" può essere ravvisato nel caso di specie.

Peraltro, non è vero che l'istanza di autorizzazione unica ambientale fosse stata presentata prima della conclusione del procedimento di screening, poiché la data del 30 ottobre 2018 indicata nel contesto del provvedimento impugnato è frutto di un evidente errore materiale: l'istanza di Icese S.p.a. era stata presentata il 26 giugno 2019 e trasmessa dal Comune di Zuccarello alla Provincia di Savona con nota del 28 giugno successivo, quando il procedimento di screening ambientale era già stato concluso con provvedimento del 20 giugno 2019.

Non sussistono, pertanto, i vizi di legittimità denunciati con i primi motivi aggiunti.

8) Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, sono stati impugnati l'autorizzazione paesaggistica della Provincia di Savona e il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi emesso dallo SUAP del Comune di Zuccarello.

Il primo atto sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, stante l'omessa considerazione dei vincoli che gravano sull'area di intervento e l'assenza di valutazioni inerenti alla compatibilità tra l'intervento medesimo e i vincoli.

L'esponente fa riferimento: (i) al vincolo ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, determinato dalla presenza del torrente Neva a meno di 150 metri di distanza dall'impianto; (ii) al vincolo paesistico puntuale impresso con d.m. del 24 aprile 1985, recante dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'alta valle della Neva; (iii) al vincolo archeologico ex l. n. 1089/1939 determinato dalla presenza nella medesima zona del Forte Centrale di Zuccarello.

Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la semplice lettura del provvedimento impugnato evidenzia che i primi due vincoli sono stati considerati dall'Amministrazione precedente.

Il vincolo archeologico, invece, non è stato preso in considerazione perché non più esistente, giusta l'annullamento della dichiarazione di particolare interesse disposta da questo Tribunale con la sentenza n. 474 del 3 aprile 2012, passata in giudicato.

Ciò premesso, si osserva che l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata sulla base della relazione tecnica illustrativa ex art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, recante la seguente valutazione conclusiva: "L'area è già destinata a cava e l'impianto in questione è esistente e funzionante da anni ed il paesaggio risulta già di per se compromesso".

E' richiamato, inoltre, il parere favorevole espresso dalla Commissione locale del paesaggio nella seduta del 29 novembre 2019 ed applicata la prescrizione, suggerita dallo stesso organo consultivo, relativa alla colorazione grigia dell'impianto onde mitigare l'impatto visivo rispetto ai fronti rocciosi di cava retrostanti.

Tali elementi sono certamente sufficienti a soddisfare l'onere motivazionale concernente l'autorizzazione, agli effetti della tutela paesaggistica, dell'intervento di ammodernamento di un impianto industriale che non comporta maggiore utilizzo di terreno.

Gli ulteriori riferimenti di parte ricorrente a pretesi sversamenti di "percolato d'asfalto" o di "percolato di materiale fresato" nelle acque del torrente Neva, oltre che non supportati da inconfutabili elementi a comprova, investono profili di salvaguardia ambientale non conferenti all'oggetto del provvedimento impugnato.

9) Parte ricorrente denuncia, quindi, l'erronea qualificazione dell'intervento assentito che, anche tenendo conto dell'asserito incremento delle dimensioni dell'impianto, non avrebbe natura di manutenzione straordinaria, ma di nuova costruzione, ed avrebbe quindi richiesto il rilascio del permesso di costruire.

La censura è infondata in quanto, sebbene la Società controinteressata avesse presentato una SCIA per la modificazione dell'impianto produttivo, l'intervento è stato assentito con un provvedimento espresso che sostituisce dichiaratamente i titoli abilitativi edilizi.

Solo per completezza, va precisato che appare effettivamente riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria l'intervento comportante la sostituzione di alcune componenti tecnologiche obsolete di un preesistente impianto industriale al fine di adeguarlo alle migliori tecnologie e consentire, pur in presenza di un incremento della produzione, l'abbattimento delle emissioni (cfr., in analogia fattispecie, T.A.R. Piemonte, sez. II, 27 maggio 2015, n. 867).

Ciò premesso, la legge regionale Liguria 5 aprile 2012, n. 10, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva che fosse soggetta a SCIA la "realizzazione all'interno del perimetro degli insediamenti nonché nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali, portuali e lineari energetiche di trasporto e distribuzione di opere di manutenzione straordinaria concretanti modifiche all'esterno degli edifici ed opere di risanamento conservativo per il rispetto delle normative ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza nelle lavorazioni ed il miglioramento o la maggiore efficienza degli impianti esistenti, sempreché non comportanti aumento delle superfici agibili di

calpestio, né mutamento della destinazione d'uso del complessivo insediamento esistente, né modifiche della sua tipologia edilizia” (cfr. allegato 1, lett. f).

Non va sottaciuto, infine, come parte ricorrente si sia limitata ad evidenziare l'assenza del permesso di costruire, senza indicare alcun profilo di contrasto con le vigenti prescrizioni urbanistiche.

10) La reiezione di tutti i motivi di gravame afferenti pretesi vizi propri dei provvedimenti impugnati toglie fondamento alle censure di illegittimità derivata sollevate con i ricorsi per motivi aggiunti.

In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Va rigettata, in conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni da provvedimento illegittimo proposta con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, peraltro in difetto di prova e quantificazione dei danni subiti.

11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla la prescrizione di cui al paragrafo 4.3, n. 6 della D.R.G. 119/2018 e le corrispondenti prescrizioni n. 8.1.6 del D.D.R. n. 100/2018 del 13 novembre 2018, n. 2.1 lett. f) del D.D.R. n. 101/2018 del 13 novembre 2018 e n. 4.6 del D.D.R. n. 50/2018 del 20 luglio 2018, nonché la prescrizione n. 3 del D.D.R. 100/2018.

Dichiara improcedibili i motivi formulati riportati alle pagine da 32 a 39 del ricorso n. 1265/2018 proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020